

LIBRO QUINTO. Indagini preliminari e udienza preliminare - TITOLO SESTO. Arresto in flagranza e fermo

**Articolo 380 - Arresto obbligatorio in flagranza**

---

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalita` dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e` stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumita` pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e` stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitu` previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale; (8)

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (9)

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (5) (6)

e bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale. (7)

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche` di piu` armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; (1)

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; (2)

i) delitti commessi per finalita` di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; (8)

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. (3)

l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale; (4)

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e` diretta alla commissione di piu` delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

-----

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 10, D.L. 13.05.1991, n. 152.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, D.L. 08.08.1991, n. 247 (G.U. 08.08.1991, n. 185)

(3) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 4, D.L. 08.05.1992, n. 306 (G.U. 08.06.1992 n. 133).

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall' art. 4, D.L. 08.05.1992, n. 306 (G.U. 08.06.1992 n. 133).

(5) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 380, comma 2, lettera e), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi c.p., nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall' art. 62, numero 4 c.p. (C.cost. 8 - 16.02. 1993, n. 54, G.U. 24.02.1993, n. 9, prima serie speciale).

(6) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 10, L. 26.03.2001, n. 128. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

" e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall' articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale; "

(7) La presente lettera è stata così aggiunta dall' art. 10, L. 26.03.2001, n. 128.

(8) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 13, D.L. 27.07.2005, n. 144, con decorrenza dal 28.07.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"i) delitti commessi per finalita` di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;"

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 12 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall' articolo 600 , delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale;"

(9) La presente lettera è stata inserita dall'art. 2, D.L. 23.02.2009, n. 11 con decorrenza dal 25.02.2009.